

A.5.11 – I compiti e le attività di verifica del revisore in presenza di operazioni straordinarie

Ruolo da svolgere e
impatto sulle procedure

- Le operazioni straordinarie rappresentano **momenti di svolta** per l'impresa: modificano il perimetro societario, il patrimonio netto, le relazioni con gli stakeholder e i **rischi operativi e contabili**
- Per il revisore legale, sono scenari nei quali **l'attività di audit non è più "routine"**, ma assume un **ruolo di garanzia** sull'integrità delle informazioni finanziarie e sulla continuità del business

- **D.Lgs. 39/2010, art. 14**, stabilisce che il revisore legale esprime un **giudizio sul bilancio** “nel suo complesso” e assicura che esso presenti una rappresentazione veritiera e corretta
- **ISA Italia**: in particolare la ISA Italia **560 (Operazioni straordinarie)** e la ISA **570 (Continuità aziendale)** chiedono al revisore di considerare gli impliciti effetti di tali operazioni sul bilancio e sul piano di revisione
- **Principi contabili** nazionali “OIC” che regolano le operazioni straordinarie (**es. OIC 4 Fusione e Scissione, OIC 24 Avviamento**) determinano il trattamento contabile richiesto
- **Codice Civile**: articoli **2501 ss. (fusione)**, **2506 ss. (scissione)**, **2437 ss. (recesso soci)**

Le operazioni straordinarie **non sospendono la revisione: ne ampliano il perimetro** e impongono una valutazione critica dei nuovi rischi di revisione, perché **modificano le basi di valutazione e possono generare rischi di errore materiale**. Di conseguenza, il revisore:

- deve **integrare** il proprio **piano di revisione** ordinaria con **procedure aggiuntive** per verificare la correttezza contabile e la rappresentazione veritiera e corretta degli effetti dell'operazione sul bilancio
- assume un ruolo di **garante della neutralità informativa**: non giudica la convenienza dell'operazione, ma la **correttezza tecnica** con cui viene rappresentata

Tipologie di operazioni straordinarie

Le operazioni più rilevanti includono:

- **Fusione** per incorporazione o per unione
- **Scissione** totale o parziale
- **Trasformazione** societaria (es. S.p.A → S.r.l)
- **Conferimento o cessione** d'azienda o ramo d'azienda
- **Aumento o riduzione del capitale** sociale, **ingresso/uscita soci** rilevanti

Nel contesto di revisione ogni operazione richiede un'**analisi approfondita** sulla sostanza economica, non solo sulla forma giuridica, **per individuare i rischi di errore potenziale**

Obiettivi della revisione

- Verificare la **coerenza tra progetto e bilanci** di riferimento
- Controllare la **corretta applicazione dei criteri di valutazione** (OIC)
- Valutare l'**esistenza di poste infragruppo o duplicazioni**
- Esaminare la **continuità aziendale e la ragionevolezza delle assunzioni**
- Verificare la **trasparenza informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione**

Procedure di verifica

1. Analisi del progetto di fusione/scissione/conferimento
2. Esame dei bilanci di partenza e dei valori di concambio
3. Verifica dei rapporti infragruppo e delle eliminazioni
4. Test di impairment sugli avviamenti emergenti
5. Verifica dell'iscrizione di riserve e imposte differite
6. Revisione delle scritture di chiusura e di apertura post-operazione
7. Controllo delle disclosure nella Nota integrativa

1. Analisi del progetto

- È il primo documento che il revisore deve analizzare
- Contiene **le motivazioni economiche, le modalità di attuazione** e **gli effetti patrimoniali** dell'operazione
- Riferimenti principali:
 - Art. 2501-ter c.c. (fusione)
 - Art. 2506-bis c.c. (scissione)
 - Art. 2343 o 2465 c.c. (conferimenti in natura)

1. Analisi del progetto

Attività del revisore:

- Valutare se le **ragioni economiche** sono reali o solo giustificazioni formali
- Analizzare la **coerenza tra il progetto e i bilanci di riferimento**
- Esaminare la **metodologia di valutazione** utilizzata (DCF, multipli, patrimonio netto rettificato...)

1. Analisi del progetto

Esempio:

- Un gruppo industriale approva una **fusione “interna” per razionalizzare costi**
- Il revisore scopre che in realtà l’operazione serve a **compensare perdite fiscali** di una controllata
- L’assenza di sostanza economica rende la fusione **potenzialmente elusiva** (art. 10-bis L. 212/2000)

2. Bilanci e valori di concambio

- Il **valore di concambio** stabilisce **quante azioni o quote** riceveranno i soci di ciascuna società
- È il **cuore dell'equità** dell'operazione
- Riferimento: **Art. 2501-sexies c.c.** (relazione degli esperti sulla congruità)

2. Bilanci e valori di concambio

Attività del revisore:

- **Controllare** che i **bilanci di partenza** siano aggiornati e certificati
- **Verificare la consistenza patrimoniale reale**, eliminando partite non più esigibili o sopravvalutate
- **Analizzare la congruità del rapporto di cambio**, specialmente se vi è una parte minoritaria

2. Bilanci e valori di concambio

Esempio:

- fusione tra due società immobiliari
- i revisori non rilevano una **sopravvalutazione del 20%** del patrimonio netto della società incorporata
- **concambio ingiusto e contenzioso tra soci di minoranza**

3. Rapporti infragruppo / eliminazioni

- Nelle operazioni infragruppo devono essere **eliminate tutte le partite reciproche** (crediti/debiti, ricavi/costi, plusvalenze)
- Ciò serve a evitare **duplicazioni di valori** nel nuovo bilancio

3. Rapporti infragruppo / eliminazioni

Attività del revisore:

- **Analizzare i rapporti commerciali e finanziari** tra le società coinvolte
- **Verificare la coerenza dei saldi reciproci**
- **Controllare** che eventuali **plusvalenze interne** non gonfino artificialmente il patrimonio netto

3. Rapporti infragruppo/eliminazioni

Esempio:

- fusione tra due società di un gruppo manifatturiero
- la mancata eliminazione di partite infragruppo causa una **sovrastima del patrimonio netto del 10%**
- Il revisore può essere chiamato in giudizio per **mancata vigilanza contabile**

4. Test di impairment su avviamenti

Quando il valore di concambio genera **un avviamento** (*goodwill*), il revisore deve **verificare che non sia eccessivo o ingiustificato**. Riferimento:

- **OIC 24**
- **IAS 36 (per i bilanci IFRS)**

4. Test di impairment su avviamenti

Attività del revisore:

- **Esaminare il piano industriale** da cui deriva l'avviamento
- **Valutare la capacità di generare flussi di cassa futuri coerenti**
- **Effettuare (o richiedere) test di impairment annuali**

4. Test di impairment su avviamenti

Esempio:

- Nel caso **Fiat-Chrysler**, gli auditor richiesero test di impairment periodici sul *goodwill*, che superava i **30 miliardi di dollari** dopo la fusione
- L'analisi garantì la **trasparenza del bilancio consolidato** post-operazione

5. Iscrizione riserve e imposte differite

- Le operazioni straordinarie possono generare **differenze temporanee** che producono **imposte differite attive o passive**
- Riferimento: **OIC 25**

5. Iscrizione riserve e imposte differite

Attività del revisore:

- **Controllare la coerenza delle riserve di fusione/scissione**
- **Verificare il corretto trattamento fiscale secondo art. 172 e 173 TUIR (neutralità fiscale)**
- **Accertare che eventuali imposte differite attive siano recuperabili nel tempo**

5. Iscrizione riserve e imposte differite

Esempio:

- Una fusione nel settore chimico porta all'**iscrizione di imposte differite attive per 1,5 milioni di euro** su perdite fiscali pregresse
- Il revisore chiede una **prova documentale della capacità di recupero**, evitando una futura svalutazione del bilancio

6. Revisione scritture di chiusura/apertura

Dopo l'operazione la società redige:

- **le scritture di chiusura (società estinte)**
- **le scritture di apertura (società risultante)**

6. Revisione scritture di chiusura/apertura

Attività del revisore:

- **Verificare** che le scritture riflettano **tutti gli effetti contabili** previsti nel progetto
- **Controllare coerenza, continuità e riconciliazione dei saldi**
- **Assicurarsi che non vengano “persi” conti o valori nella transizione**

6. Revisione scritture di chiusura/apertura

Esempio:

- In un conferimento d'azienda, un **errore nella trasposizione delle immobilizzazioni** porta a una **perdita di 2 milioni** non rilevata
- Il revisore lo **scopre solo dopo** l'approvazione del bilancio, generando una **rettifica tardiva**

7. Controllo disclosure in Nota integrativa

La **Nota integrativa** deve spiegare in modo chiaro la **natura, gli effetti e le motivazioni** dell'operazione straordinaria. Riferimento:

- **OIC 4 (Fusione e scissione)**
- **art. 2427 c.c.**

7. Controllo disclosure in Nota integrativa

Attività del revisore:

- **Verificare** che siano descritte **tutte le società coinvolte**, le **date**, i **criteri di valutazione** e gli **effetti economici**
- **Controllare la trasparenza delle informazioni** per i soci e i terzi
- **Segnalare** eventuali omissioni come **carenze di informativa veritiera e corretta** (art. 2423, comma 2, c.c.)

7. Controllo disclosure in Nota integrativa

Esempio:

- Nel bilancio di una scissione parziale, la nota integrativa **omette di indicare la data effettiva di efficacia e il criterio di concambio**
- Il revisore **richiede un'integrazione** prima dell'emissione della relazione, evitando **una potenziale falsa rappresentazione**

Effetti contabili e fiscali

Il principio di «neutralità»:
i controlli del revisore

- Le operazioni straordinarie **sono fiscalmente neutre** (artt. 172–173 TUIR)
- Gli effetti si manifestano:
 - nel **valore del patrimonio netto** post-operazione
 - nella **traslazione delle riserve**
 - nell'**emersione di plus/minusvalenze** in caso di valori diversi dai contabili

- Il revisore deve valutare la **coerenza tra dati fiscali e civilistici**, e le **implicazioni in termini di imposte differite**
- La neutralità fiscale è solo apparente: il revisore deve individuare **potenziali differenze temporanee** e il **rischio** che l'operazione nasconda **operazioni elusive** o rivalutazioni implicite

Principio di neutralità:

- Le operazioni di fusione **non costituiscono realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze** dei beni delle società fuse o incorporate, comprese le rimanenze e l'avviamento
- In altre parole: **i valori fiscali dei beni vengono trasferiti tali e quali** alla società incorporante o risultante dalla fusione. **Non si genera alcuna tassazione immediata**

Continuità dei valori fiscali:

- I beni ricevuti mantengono il **valore fiscalmente riconosciuto** che avevano presso la società fusa o incorporata
- Allo stesso modo, anche le **riserve** e le **posizioni fiscali** (ad esempio le perdite pregresse) possono essere trasferite, entro certi limiti

Condizioni:

- La neutralità fiscale è **riconosciuta solo se** l'operazione:
 - è **effettiva**, cioè non elusiva o simulata;
 - **non altera la proporzione delle partecipazioni** dei soci in modo artificioso;
 - **non ha come scopo principale (o unico) il risparmio d'imposta.**
- Il fisco può disconoscere la neutralità in caso di **abuso del diritto** (art. 10-bis L. 212/2000)

Principio di neutralità:

- Anche la scissione **non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze** dei beni trasferiti alle beneficiarie
- I beni e i valori fiscali si trasferiscono con **continuità**, come nella fusione

Trasferimento delle posizioni fiscali:

- Le posizioni soggettive e gli obblighi della società scissa (crediti d'imposta, fondi, riserve in sospensione d'imposta, ecc.) si trasferiscono alle società beneficiarie **in proporzione al patrimonio netto assegnato**

Scissione totale e parziale:

- **Totale:** la società scissa si estingue e i valori si trasferiscono integralmente
- **Parziale:** la società scissa resta in vita e trasferisce solo una parte del patrimonio

“neutralità” significa:

- fusione o scissione **non generano effetti immediati ai fini delle imposte sul reddito, i valori fiscali e le posizioni soggettive proseguono per continuità nella nuova o nelle nuove società**

Documentazione del revisore

Documenti da produrre

1. Memorandum specifico sull'operazione
2. Check-list dei controlli contabili e fiscali
3. Verbali delle riunioni con gli amministratori e consulenti
4. Riconciliazione tra saldi ante e post operazione
5. Conclusioni e impatto sulla relazione di revisione

1. Memorandum specifico sull'operazione

È un **documento di sintesi interna** che il revisore redige per:

- **descrivere la natura dell'operazione** (fusione, scissione, conferimento, ecc.);
- **riassumere le motivazioni economiche e strategiche** dichiarate dagli amministratori;
- **rieperilogare le fasi operative e gli atti principali** (progetto, perizie, delibere, iscrizione al Registro Imprese);
- **elencare le principali aree di rischio** identificate (valutazione dei patrimoni, imposte differite, perdite fiscali, avviamenti, ecc.);
- **indicare le verifiche svolte e le conclusioni raggiunte.**

È un documento “ombrello”, previsto dai **principi di revisione ISA Italia 230 e 315**, per garantire la **tracciabilità del giudizio** e la **comprensione del «razionale»** dell'operazione

2. Check-list dei controlli contabili e fiscali

- La **check-list** serve al revisore per garantire che **nessun aspetto** rilevante venga **trascurato**. Comprende:
 - **verifica dei bilanci di partenza** e della **coerenza dei valori di concambio**;
 - **controllo delle rettifiche contabili di fusione/scissione**;
 - **analisi della continuità dei valori fiscali** (art. 172–173 TUIR);
 - **riscontro della corretta iscrizione di imposte differite/anticipate**;
 - **verifica della trattazione di riserve e utili pregressi**;
 - **revisione della Nota integrativa post-operazione**.
- In caso di operazioni tra parti correlate o intra-gruppo, la check-list include anche **verifiche di *fair value* e *test di impairment*** (OIC 24, IAS 36).
- La check-list va conservata come **prova documentale del lavoro svolto** (ISA Italia 230)

3. Verbali delle riunioni

Il revisore deve:

- **partecipare**, ove possibile, a **riunioni con gli organi amministrativi e i consulenti legali/fiscali** che hanno seguito l'operazione;
- redigere o acquisire **verbali interni di tali incontri**, annotando:
 - le **informazioni** ricevute;
 - i **chiarimenti** forniti su scelte contabili o valutative;
 - le **dichiarazioni di responsabilità della direzione**.

Questi verbali servono per:

- documentare la **due diligence informativa**;
- dimostrare che il revisore ha esercitato **scetticismo professionale** (ISA Italia 200 e 240);
- **tutelarsi** in caso di contestazioni o procedimenti disciplinari

4. Riconciliazione saldi ante/post operazione

Dopo la fusione o scissione, il revisore deve:

- **riconciliare i saldi contabili** dei bilanci pre-operazione con quelli della società risultante;
- verificare che **tutti i valori siano stati correttamente aggregati o trasferiti** (attività, passività, riserve, utili, ecc.);
- controllare che **le eliminazioni infragruppo** siano state effettuate correttamente (per evitare duplicazioni o sottostime).

Questa riconciliazione è **uno dei punti chiave della revisione straordinaria** e serve a dimostrare la **continuità dei valori contabili**

5. Conclusioni e impatto sulla relazione

Dopo aver raccolto tutta la documentazione e completato i controlli, il revisore deve:

- **redigere un memorandum conclusivo** con la valutazione finale dell'operazione;
- **evidenziare eventuali rilievi o incertezze** (ad esempio su valutazioni, test di impairment, continuità aziendale);
- determinare se e come tali elementi **influenzano la relazione di revisione**:
 - relazione **senza rilievi**, se tutto è coerente e documentato;
 - relazione **con rilievi**, se vi sono criticità;
 - eventuale **impossibilità di esprimere un giudizio**, se la direzione non fornisce informazioni sufficienti.

L'impatto dipende dal **principio ISA Italia 706** ("Paragrafi di richiamo e di altri aspetti") e dal **ISA Italia 705** (modifiche al giudizio nella relazione di revisione)

Riflessioni finali

- Quando un'impresa pone in essere **operazioni straordinarie**, il revisore si trova a **vigilare sul prima e sul dopo**, sul dato e sulla storia che il dato racconta
- La sua **responsabilità** riguarda non solo i numeri, ma la **fiducia** che quegli stessi numeri generano verso gli stakeholder
- **Non è sufficiente applicare procedure**, ma occorre esercitare **lo scetticismo professionale**, analizzare la coerenza delle assunzioni e documentare con rigore

Scetticismo professionale

Significa che il revisore:

- **non accetta mai nulla “per fiducia”** o per abitudine
- **verifica e collega criticamente** ogni informazione ricevuta dagli amministratori o dai consulenti
- **mantiene la distanza necessaria** per valutare se i dati sono coerenti e attendibili
- **mette in dubbio ciò che appare troppo perfetto o lineare, soprattutto in presenza di operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.), dove c'è il **rischio che la sostanza economica non coincida con la forma giuridica**

Durante fusioni o scissioni, lo **scetticismo professionale**:

- **evita che il revisore si limiti a verificare i calcoli formali**
- lo spinge a chiedersi “**perché**” un’operazione è stata impostata in un certo modo
- lo aiuta a individuare **possibili avviamenti sopravvalutati, riserve fittizie, partite infragruppo non eliminate o transazioni simulate.**

ISA Italia 200 – Par. 13:

*“Lo scetticismo professionale è un **atteggiamento** che implica una **mente interrogativa**, l’essere **vigili** rispetto a condizioni che possano indicare una possibile inesattezza dovuta a errore o frode, e una **valutazione critica** degli elementi probativi.”*

- Le operazioni straordinarie modificano **in profondità la struttura economica** dell'impresa
- Spesso vi è **asimmetria informativa**: il revisore arriva dopo mesi di trattative interne
- Lo scetticismo consente di **vedere oltre la forma giuridica** e cogliere la **sostanza economica**
- Protegge il revisore dal rischio di diventare “certificatore passivo” delle decisioni aziendali

B.4.8 – OIC 4

Fusione e scissione

- **Fusioni e scissioni** non sono solo operazioni straordinarie: sono **strumenti di evoluzione e sopravvivenza** delle imprese.
- In un contesto di mercati in **rapido cambiamento**, le aziende cercano **sinergie, economie di scala e riorganizzazioni** strategiche
- Per questo motivo, l'**OIC 4** si pone come **riferimento tecnico** per **disciplinare** le modalità di contabilizzazione di queste operazioni e **garantire la trasparenza** dell'informativa

Obiettivi

- **Comprendere** principi e metodi dell'OIC 4
- **Analizzare le principali tipologie** di fusione e scissione
- **Approfondire** riflessi contabili e fiscali
- **Identificare controlli e verifiche** del revisore

Quadro normativo

- Iniziare dal contesto normativo è il primo passo, perché è **fondamentale sapere quali sono le fonti di regolamentazione**
- **Queste operazioni nascono dal Codice Civile, sono disciplinate contabilmente dall'OIC 4, e hanno riflessi anche fiscali e di revisione**
- Il revisore deve sapere «in quale cornice opera»

Quadro normativo

- Codice Civile: articoli 2501 e ss. (fusione) – articoli 2506 e ss. (scissione)
- OIC 4 “Fusione e Scissione”
- Riferimenti fiscali: art. 172-173 TUIR, art. 2 DPR 633/72
- ISA Italia 315, 330, 540

Definizioni e finalità del principio

L'OIC 4 stabilisce **come rappresentare in bilancio** le fusioni e le scissioni e come **predisporre il bilancio di apertura** della società risultante o beneficiaria. **Finalità principali:**

- **Assicurare uniformità** di criteri contabili e valutativi
- **Evitare duplicazioni** di valori o cancellazioni improprie
- Fornire **informazioni trasparenti** ai soci e ai terzi
- Garantire la **continuità** dei valori o, **nei casi previsti**, la rilevazione del “**disavanzo da concambio**”

Le operazioni disciplinate

- **Fusione** → due o più società si uniscono in una sola
- **Scissione** → una società trasferisce parte o tutto il patrimonio ad altre società
- **Finalità: razionalizzazione, riorganizzazione, efficienza → sfruttare sinergie ed evolvere**

Capire la finalità aiuta anche il revisore a **identificare le aree di rischio**: se l'operazione è motivata solo da risparmi di costo, sono più elevati i rischi di sovrastima del patrimonio

Tipologie di fusione

1. **Per incorporazione:** una società assorbe un'altra
2. **Per unione:** due o più società confluiscono in una nuova
 - Effetto: **continuazione valori contabili** salvo diversa valutazione
 - Dal punto di vista contabile, fra incorporazione e unione cambia poco la logica: quello che **cambia è la struttura societaria**. Il **revisore** dovrà porre **grande attenzione alla continuità** dei valori contabili

Tipologie di scissione

1. **Totale:** il patrimonio viene interamente trasferito e la società si estingue
2. **Parziale:** trasferimento parziale del patrimonio, la società scissa continua ad esistere e ad operare
 - Effetto: **mantenimento valori contabili**
 - La scissione è **più complessa**, perché può incidere sulla società che rimane e su quella o quelle che ricevono i patrimoni. Il revisore deve guardare sia alla società scissa sia alle beneficiarie

Il revisore deve verificare:

- La corretta **determinazione del rapporto di cambio**
- La **congruità delle valutazioni** patrimoniali
- La **corretta rappresentazione contabile** nel bilancio post-operazione

Punti chiave dell'OIC 4

- **Continuità** dei valori contabili
 - **Equivalenza patrimoniale** tra attivo e passivo trasferiti
 - **Assenza di plus/minusvalenze** in capo alla società scissa o incorporata
 - Rilevazione delle **differenze da concambio**
- Il **cuore tecnico dell'OIC 4** è tutto qui: l'idea che l'operazione non generi plusvalenze immediate per le parti, ma si mantenga la continuità
- Il revisore deve verificare che siano stati rispettati questi principi

Tipologie di fusione secondo OIC 4

1. Fusione per incorporazione

- Una società (incorporante) assorbe una o più società (incorporate), che si estinguono senza liquidazione, trasferendo il loro patrimonio alla società incorporante. Riferimento normativo: art. 2501, comma 1, c.c.
- Effetti contabili (OIC 4):
 - **La società incorporante continua la propria esistenza giuridica, ampliando il proprio patrimonio con quello della/e incorporata/e**
 - **I valori dei beni e delle passività trasferiti vengono iscritti nei libri dell'incorporante secondo il criterio della continuità dei valori contabili**
 - **Le quote o azioni detenute dall'incorporante nell'incorporata devono essere annullate**

2. Fusione per unione

- Due o più società si estinguono e danno vita a una nuova società che subentra nei loro rapporti giuridici attivi e passivi. Riferimento normativo: art. 2501, comma 1, seconda parte, c.c.
- Effetti contabili (OIC 4):
 - **Nasce una nuova entità giuridica che subentra in tutti i rapporti delle società partecipanti**
 - **Il nuovo soggetto riceve i valori contabili delle società partecipanti, normalmente con continuità**
 - **È possibile (ma non obbligatorio) rivalutare i beni per rappresentare meglio il valore economico del nuovo soggetto**
 - **Le azioni/quote delle vecchie società sono annullate e sostituite con quelle della nuova**

Aspetti contabili comuni

Secondo l'OIC 4, la continuità dei valori contabili è la regola generale:

“Gli elementi patrimoniali acquisiti dalla società incorporante o risultante dalla fusione sono iscritti con gli stessi valori contabili che avevano presso le società fuse o incorporate, salvo diversa valutazione motivata.”

In pratica:

- **Non si “rivalutano” automaticamente i beni o le partecipazioni;**
- **Si mantengono i valori preesistenti**, così da evitare impatti economici artificiali;
- **Solo in casi particolari** (es. fusione tra entità non sotto comune controllo) **si possono adottare valori** diversi per rappresentare meglio la sostanza economica.

La differenza da concambio

Può generare:

- **Avviamento (valore positivo)** – trattamento contabile: **OIC 24** (avviamento)
- **Riserva di fusione/scissione (valore negativo)** – trattamento contabile: **OIC 28** (riserve)

Una differenza da concambio è la cifra che **spesso nasconde difficoltà**: se è elevata, può esserci **un avviamento che andrà testato o una riserva che segnala un'immediata svalutazione**.
Il revisore deve **valutare la ragionevolezza**

La differenza da concambio

Quando due società si fondono, gli azionisti della società incorporata ricevono azioni o quote della società incorporante in cambio delle loro. Questo “**scambio di partecipazioni**” si chiama **rapporto di concambio**. Esempio semplice:

- La società A incorpora la società B
- Gli azionisti di B ricevono azioni di A in proporzione al valore economico delle due società
- non sempre i valori contabili coincidono perfettamente con i valori economici effettivi

Cos'è la differenza da concambio

- La differenza da concambio è la **differenza tra il valore contabile delle partecipazioni annullate e il valore attribuito al patrimonio netto della società incorporata (o fusa)**
- In pratica, è ciò che resta fuori equilibrio quando si mettono **a confronto**:
 - **il valore contabile della partecipazione (nel bilancio dell'incorporante)**
 - **il patrimonio netto contabile della società incorporata**

Quando è positiva: possibile avviamento

Se la differenza è positiva (cioè **il valore attribuito all'impresa incorporata è superiore al suo patrimonio netto contabile**)

- significa che l'incorporante sta riconoscendo un valore aggiuntivo
- **questo valore può rappresentare un avviamento** (*goodwill*)
 - L'avviamento riflette benefici economici futuri attesi, come sinergie, marchio, rete clienti, know-how, ecc.

Quando è positiva: possibile avviamento

Secondo l'OIC 24 e l'OIC 4, **il revisore deve verificare la ragionevolezza** di tale differenza. Significa accertarsi che:

1. Si tratti di un **valore economico duraturo**
2. Sia **giustificato da sinergie concrete** e non derivi da eccessivo ottimismo nella valutazione

Se sì → **può essere iscritto come avviamento** (da ammortizzare o testare)

Se no → **potrebbe essere una sopravvalutazione** da correggere

Quando è negativa: riserva o perdita immediata

- Quando la differenza è negativa (cioè **il valore attribuito all'impresa incorporata è inferiore al suo patrimonio netto contabile**, può nascere una **riserva di fusione nel patrimonio netto**
- se però la differenza segnala una **reale svalutazione economica**, il revisore deve **accertarsi che non si tratti di una perdita da rilevare subito**

Valutare la ragionevolezza significa che **Il revisore deve analizzare le assunzioni economiche e le basi di stima** che hanno generato quella differenza. In particolare:

- verificare la **coerenza con i piani industriali** post-fusione
- controllare che le **stime di valore** (attività, avviamenti, sinergie) siano **supportate da dati oggettivi**
- accertare che **non ci siano errori o intenti elusivi** nella determinazione del concambio

Esempio numerico

- La Società A possiede il 100% di Società B
 - Nel bilancio di A, la partecipazione in B vale 1.000.000 €
 - Il patrimonio netto contabile di B è 800.000 €
- **Differenza da concambio** = $1.000.000 - 800.000 = +200.000$ € che **può rappresentare Avviamento**, se A ritiene che B valga di più per la sua clientela, tecnologia o sinergie

Il revisore deve verificare che ci siano **prove concrete** che questi 200.000 € genereranno benefici futuri, **in mancanza** delle quali non può essere trattata come avviamento: **deve essere rettificata o allocata diversamente** (es. in riserve o svalutazioni)

Fusione per incorporazione

1. Cancellazione della partecipazione detenuta dalla società incorporante
2. Rilevazione degli elementi patrimoniali della società incorporata ai valori contabili o, se previsto, ai valori correnti
3. Determinazione della differenza da concambio, iscrivendo eventuale avviamento o riserva da fusione

Scissione

1. Storno della parte di patrimonio trasferita
2. Rilevazione della quota di patrimonio ricevuta nella beneficiaria
3. Adeguamento del capitale sociale e delle riserve

- **Progetto di fusione/scissione** (art. 2501-ter, 2506-bis c.c.)
- **Situazione patrimoniale** (art. 2501-quater)
- **Relazione dell'organo amministrativo** (art. 2501-quinquies)
- **Relazione degli esperti** (art. 2501-sexies)
- **Delibera assembleare, iscrizione Registro Imprese** (art. 2502-bis)

Si tratta di passaggi obbligatori. Il revisore deve quindi **verificare** che:

- **la documentazione esista**
- **i dati siano credibili**
- **le valutazioni siano supportate da esperti indipendenti**

Un gap in questa fase può generare rischi elevati

Progetto di fusione / scissione

È l'**atto preparatorio principale**, che descrive nel **dettaglio** come avverrà l'operazione, che contiene:

- ragioni economiche e giuridiche dell'operazione;
- rapporto di cambio delle azioni o quote;
- descrizione dei beni e passività trasferiti;
- data di effetto contabile e fiscale;
- eventuali modifiche statutarie

Si tratta della “**mappa**” della fusione o scissione, che guida tutte le **verifiche successive** (esperti, revisori, assemblee).

La Relazione degli Esperti

- È una **perizia indipendente** redatta da uno o più esperti **nominati dal tribunale** (ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile), che serve a verificare la **correttezza del rapporto di cambio** proposto nel progetto di fusione o scissione
- Si tratta di un documento che **tutela i soci, i creditori e i terzi**, assicurando che lo scambio tra le partecipazioni delle società coinvolte sia equo e fondato su valori reali

Requisiti degli Esperti

- Gli **esperti** devono essere **indipendenti** rispetto alle società coinvolte
- Possono essere **revisori legali o società di revisione**
- Sono **nominati dal tribunale**, non dalle società (proprio per garantire **imparzialità**)

1. **Metodo di valutazione** adottato dagli amministratori per determinare il rapporto di cambio (es. patrimoniale, reddituale, misto, DCF...)
2. **Congruità del rapporto di cambio**, cioè se il valore attribuito a ciascuna società è ragionevole
3. **Eventuali difficoltà di valutazione** incontrate
4. **Eventuali osservazioni o riserve** che l'esperto ritiene **rilevanti**
 - Il revisore (o esperto) **non deve solo “certificare” un numero, ma deve anche spiegare perché quel numero è sensato**, dimostrando di aver capito e condiviso i criteri economici usati

1. Analisi preliminare

- Studio del progetto di fusione o scissione
- Esame dei bilanci e dei business plan delle società
- Raccolta delle informazioni dai vertici aziendali

2. Scelta e verifica dei metodi di valutazione

- Patrimoniale (valore netto contabile rettificato)
- Reddittuale (valore attuale dei flussi di reddito)
- Finanziario (DCF – *discounted cash flow*)
- Misto (combinazione ponderata di più metodi)

3. **Determinazione del valore economico di ciascuna società**

- Calcolo del valore per azione o quota
- Confronto e calcolo del rapporto di cambio proposto

4. **Redazione della relazione**

- Esplicitazione dei metodi, delle assunzioni, delle stime.
- **Conclusione motivata sulla congruità del rapporto di cambio**

Il revisore **chiamato a redigere la relazione** deve:

- mantenere **indipendenza e oggettività**
- **documentare** ogni valutazione e calcolo
- considerare **ipotesi alternative di valutazione** per testare la robustezza del rapporto di cambio
- segnalare eventuali **criticità, rischi o asimmetrie informative** tra le società

Relazione degli Esperti: sintesi

● Aspetto	● Descrizione
● Finalità	● Garantire equità e trasparenza nel rapporto di cambio
● Norma	● Art. 2501-sexies c.c.
● Chi la redige	● Esperti indipendenti (revisori legali o società di revisione)
● Nomina	● Tribunale competente
● Contenuto	● Metodi di valutazione, giudizio di congruità, difficoltà incontrate
● Valore	● Tutela di soci, creditori e mercato

Verificare:

- **Progetto** di fusione/scissione (**forma e contenuto**)
- **Congruità del rapporto di cambio**
- **Documentazione contabile**
- **Applicazione dell'OIC 4** nei bilanci coinvolti

Ruolo e responsabilità del revisore

In pratica, il revisore:

- entra nell'operazione
- ne valuta le fondamenta
- controlla i numeri e assicura che l'informativa sia corretta

La revisione non è solo ex post, è già presente nella fase progettuale

- **ISA 315:** Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi
- **ISA 500:** Elementi probativi
- **ISA 540:** Stime contabili e valutazioni di avviamento o disavanzi
- **ISA 710:** Confronto con i bilanci precedenti

- **Verifica della situazione patrimoniale:** valori correnti, crediti/debiti
- **Controllo della continuità contabile** post-operazione
- **Valutazione avviamento/disavanzo**
- **Impatto sul patrimonio** netto e sugli indici
- **Test di dettaglio** per verificare che:
 - nessuna posta patrimoniale sia stata **sottostimata** per migliorare **artificialmente** il rapporto di cambio
 - l'avviamento abbia una **prospettiva economicamente giustificata** (OIC 24)

Aspetti fiscali rilevanti

- Neutralità fiscale (art. 172-173 TUIR)
- Trasferimento perdite fiscali → limiti di utilizzo
- Continuità dei valori fiscalmente riconosciuti
- Effetti IVA / imposta di registro

- Oltre alla correttezza contabile, il revisore deve **considerare anche gli effetti fiscali**
- Se l'operazione non soddisfa i requisiti di neutralità fiscale, possono emergere passività future che vanno indicare

Significato di «neutralità fiscale»

- Quando si parla di neutralità fiscale (artt. 172 e 173 del TUIR), si intende che la **fusione** o la **scissione non generano di per sé né utili né perdite imponibili ai fini fiscali**
- **L'operazione non comporta tassazione immediata dei plusvalori** (cioè delle differenze tra valore di mercato e valore contabile delle attività).
- Dal punto di vista fiscale, è come se la società risultante continuasse la stessa attività di quelle fuse o scisse, senza “rompere” la continuità dei valori

Art. 172 TUIR — Fusioni

L'art. 172 del TUIR stabilisce che:

“La fusione tra società non costituisce di per sé realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società partecipanti.”

Ciò significa che:

- **gli attivi e i passivi sono trasferiti** alla società incorporante **con gli stessi valori fiscali che avevano prima** (continuità dei valori);
- **non si genera reddito imponibile** al momento della fusione;
- **le riserve delle società fuse mantengono la loro natura fiscale originaria** (es. se erano in sospensione d'imposta, restano tali).

Art. 173 TUIR — Scissioni

L'art. 173 del TUIR stabilisce che:

“La scissione non costituisce di per sé realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.”

Quindi, anche in questo caso:

- i beni e le passività **si trasferiscono ai valori fiscali originari;**
- **le posizioni fiscali soggettive** (crediti d'imposta, perdite fiscali, fondi) **si ripartiscono proporzionalmente** tra le società beneficiarie;
- **nessuna tassazione immediata** finché non c'è un vero realizzo (es. vendita dei beni).

Se una società si fonde o si scinde, il fisco italiano considera l'operazione come **fiscalmente neutra**, cioè “trasparente”, a patto che:

- **non ci siano finalità elusive o di vantaggio fiscale indebito;**
- **si rispettino la continuità dei valori fiscali;**
- **non vengano liquidati soci o distribuiti beni fuori dal perimetro societario.**

Esempio numerico

- La Società A incorpora la Società B
- B possiede un immobile con **valore contabile 500.000 €** e **valore di mercato 900.000 €**
- Se si applicasse la **regola ordinaria**, la **plusvalenza di 400.000 €** sarebbe **tassabile**
- grazie all'**art. 172 TUIR**, non si tassa nulla al momento della **fusione**, dato che l'**immobile entra nel bilancio di A con valore fiscale 500.000 €**
- la **tassazione avverrà solo se A venderà l'immobile in futuro**

- Le operazioni di fusione e scissione **sono operazioni non soggette** a IVA (art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 633/1972. È tuttavia **necessario verificare la corretta detrazione dell'IVA residua e la continuità dei registri**
- In base al principio di alternatività, gli atti di fusione o scissione sono soggetti ad **imposta di registro nella misura fissa di 200 €** (art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR)
- Nel caso di trasferimento di **immobili**, l'imposta di registro è **proporzionale (3%)**, mentre le **ipo-catastali** sono **in misura fissa (200 €)**

Aspetti fiscali: sintesi

Aspetto	Significato
Norma	Art. 172 (fusioni) e art. 173 (scissioni) TUIR; art. 2 DPR 633/72 (IVA); art. 4 Tariffa allegata al TUR (Imposta di Registro)
Principio	Continuità dei valori fiscali
Effetto	Nessuna plusvalenza o minusvalenza tassabile al momento dell'operazione; operazioni non soggette a IVA; imposta di registro in misura fissa (200 €), in misura proporzionale 3% per gli immobili
Condizione	Operazione reale, non elusiva
Scopo	Favorire la riorganizzazione economica senza penalizzazioni fiscali

Informazioni in Nota Integrativa

- **Descrizione** operazione (data, tipo, società coinvolte)
- **Metodo contabile** adottato
- **Effetti** patrimoniali ed economici
- **Differenze da concambio o riserve create**

La nota integrativa è il luogo della **trasparenza: se manca o è generica, il revisore deve sollevare obiezioni**. Deve essere chiaro cosa è successo, perché e quali effetti ha avuto

- Il **Principio OIC 4** garantisce **trasparenza e continuità**
- Il **revisore vigila** su coerenza, correttezza, informativa
- Comprendere il razionale economico è essenziale

Per concludere:

- la **fusione** e la **scissione** non sono solo operazioni contabili, ma **momenti strategici** della vita dell'impresa
- Il **revisore** non è un semplice verificatore di numeri, è un **garante della continuità, della correttezza e della fiducia** verso gli stakeholder

C.2.5 – Recesso dei Soci

Cause legale e statutarie

Modalità di esercizio del diritto

- Comprendere **cos'è e quando sorge** il diritto di recesso
- Analizzare **le conseguenze contabili e fiscali**
- Valutare il **ruolo del revisore legale** nelle verifiche relative al recesso
- Esaminare **esempi pratici e la documentazione da controllare**

Nozione di recesso

- Il **recesso** è il **diritto del socio** di **uscire dalla società** e di ottenere la **liquidazione della propria partecipazione**, quando si verificano **specifiche cause** previste dalla legge o dallo statuto.
- È un **atto unilaterale recettizio**, cioè efficace nel momento in cui è comunicato alla società

- **Art. 2437 c.c.** – Recesso nelle società per azioni
- **Art. 2437-ter c.c.** – Valore di liquidazione delle azioni
- **Art. 2437-quater c.c.** – Modalità di liquidazione
- **Art. 2473 c.c.** – Recesso nelle s.r.l.
- **Art. 2473-bis c.c.** – Responsabilità del socio recedente

Art. 2437 c.c. – Diritto di recesso nelle S.p.A.

Hanno diritto di recesso dalla Società i Soci che non hanno approvato delibere che riguardano:

- a) la **modifica dell'oggetto sociale** quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la **trasformazione** della società;
- c) il **trasferimento della sede sociale all'estero**;
- d) la **revoca dello stato di liquidazione**;
- e) l'**eliminazione di una o più cause di recesso** previste dallo statuto;
- f) le **modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione**

- Il diritto di recesso **spetta inoltre** nei casi previsti dalla **legge** o dallo **statuto**
- Lo statuto può escludere il diritto di recesso in caso di proroga della durata della società o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni
- *In sintesi:* il diritto di recesso **tutela i soci di minoranza** quando la società cambia “identità”.

Art. 2437-ter c.c. – Valore di liquidazione

- Il socio che recede ha diritto di ottenere il **valore delle proprie azioni** determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sulla base del **patrimonio netto contabile** dell'ultimo bilancio approvato, tenendo conto del **valore di mercato** della società e delle prospettive reddituali
- In caso di **contestazione**, la determinazione è rimessa a un **esperto nominato dal tribunale**, che decide **in via definitiva**
- Il **revisore** è quindi coinvolto per dare **parere sulla correttezza del valore** stimato dagli amministratori

Art. 2437-quater c.c. – Modalità di liquidazione

- Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione alle azioni possedute
- Le azioni rimaste non collocate possono essere acquistate da **terzi** o dalla **società stessa**, purché vi siano utili distribuibili o riserve disponibili
- Se non si riesce a collocarle entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni devono essere **liquidate utilizzando il patrimonio sociale, riducendo il capitale se necessario**
- Il **revisore** deve verificare il corretto rispetto dei **tempi** e delle **condizioni** di legge per l'acquisto e la riduzione del capitale

Il socio può recedere nei **casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo**, e quando:

- la società **modifica l'oggetto** o il tipo di attività;
- **proroga la durata**;
- **trasferisce la sede all'estero**;
- compie operazioni che **modificano i diritti dei soci**.

Oltre alle cause legali:

- Lo statuto può prevedere **cause ulteriori di recesso** (es. cambio amministratore unico, variazione durata, ecc.)
- È ammesso anche **senza giusta causa** nelle società a tempo indeterminato con **preavviso di 180 giorni**

- Il valore della partecipazione è determinato **d'accordo tra le parti** o, in mancanza, da un **esperto indipendente nominato dal tribunale**.
- Il **pagamento** deve avvenire **entro sei mesi** dalla comunicazione del recesso.
- **Differenza chiave rispetto alle S.p.A.:** nelle S.r.l. la disciplina è **più flessibile** e può essere ampliata dallo statuto

- Il socio che recede **resta responsabile** verso la società e verso i terzi per le obbligazioni sociali **fino all'iscrizione nel Registro delle Imprese** della sua uscita
- Tale responsabilità è limitata **alle obbligazioni sorte prima** di tale momento
- La norma è posta per evitare che il socio recedente si liberi di impegni pregressi (es. debiti fiscali o bancari) semplicemente recedendo

Cause di recesso e attività del revisore

In questi casi il diritto di recesso tutela:

- chi non è d'accordo sul **cambiamento radicale** della natura e del rischio del proprio investimento
- chi non vuole partecipare ad una società che opererà in un'altra giurisdizione, con **norme legali e fiscali diverse**

Attività del revisore: verificare che la modifica dell'oggetto sociale o il trasferimento della sede all'estero siano state **effettivamente deliberate** e che i soci siano stati **informati correttamente** sui loro diritti di recesso

- Il recesso tutela i soci che **non condividono un'operazione straordinaria** che può modificare profondamente la società alterandone rischi, struttura patrimoniale e strategia aziendale

Attività del revisore: controllo della **coerenza tra perizia di stima del valore di recesso e valori contabili** usati nel progetto di fusione o di scissione

- Il recesso tutela i soci che **non accettano il cambiamento di regime** dei loro diritti (partecipazione, voto, trasferibilità, responsabilità)

Attività del revisore: controllare che la trasformazione non abbia alterato la **parità di trattamento tra soci** e che la determinazione del **valore della quota** tenga conto del **nuovo assetto** giuridico.

Revoca della liquidazione

- Il recesso tutela i soci che avevano partecipato alla scelta di liquidare e chiudere la società
- Chi ha programmato di uscire dall'investimento deve poterlo fare effettivamente

Attività del revisore: controllare che il bilancio di liquidazione e il bilancio di riapertura siano coerenti, e che eventuali soci recedenti siano correttamente liquidati prima della ripresa

- Delibera di eliminazione vincoli statutari alla circolazione delle azioni / quote
- Il recesso tutela i soci che preferiscono una compagine stabile: con l'eliminazione dei vincoli cambia il grado di apertura del capitale e la possibilità di ingresso di nuovi soci

Attività del revisore: verificare che la delibera sia approvata con le **maggioranze richieste** e che la **comunicazione ai soci** contenga il diritto di recesso

Determinazione del valore della quota

Metodi di valutazione

Ruolo del revisore

Società per Azioni

- Il criterio base è il **valore effettivo della società**, non solo il valore contabile
- La norma dice: “Il valore di liquidazione è determinato tenendo conto del **patrimonio netto contabile**, del **valore di mercato** della società e delle **prospettive reddituali** dell’impresa.”
- In pratica, si deve stimare il **valore economico complessivo** dell’azienda (*enterprise value*), poi attribuirlo proporzionalmente alle azioni del socio recedente

Metodi di valutazione più usati

- **Metodo patrimoniale:** valore del patrimonio netto rettificato (beni, partecipazioni, crediti, ecc.)
- **Metodo reddituale:** attualizzazione dei flussi di reddito futuri (DCF – *Discounted Cash Flow*)
- **Metodo misto:** combinazione dei due (spesso usato nelle PMI)
- **Metodo dei multipli di mercato:** utile per società confrontabili con altre quotate

La scelta del metodo deve riflettere la **natura dell'impresa** e la **capacità di produrre reddito** nel tempo

Società a responsabilità limitata

- Il codice civile non indica un metodo preciso, ma la prassi e la dottrina applicano gli **stessi criteri economici usati per le S.p.A.**, adattati alla dimensione dell'impresa
- Particolarità: in molte S.r.l. **il valore contabile del patrimonio netto non riflette il vero valore economico della partecipazione → serve una stima professionale**

- La liquidazione del socio può avvenire:
 - con **utilizzo di riserve disponibili**,
 - mediante **acquisto da parte degli altri soci**,
 - oppure tramite **riduzione del capitale sociale**.
- La società deve garantire la **continuità aziendale** e il mantenimento del **capitale minimo legale**.
- Eventuali perdite da recesso sono **oneri straordinari** (a conto economico: oneri diversi di gestione, voce B14)

In sintesi

Aspetto	S.p.A.	S.r.l.
Chi determina	Amministratori, sentito revisore	Accordo o esperto nominato dal tribunale
Metodo	Patrimoniale, reddituale, misto	Idem, adattato
Valore base	Patrimonio netto + prospettive	Valore equo della partecipazione
Controllo revisore	Parere di congruità	Verifica coerenza e contabilizzazione
Effetto contabile	Debito verso socio e possibile perdita	Idem

- Il recesso è **efficace**:
 - per le **S.p.A.**: dal momento in cui si **comunica** la volontà di recedere (art. 2437-bis c.c.), ma la **liquidazione** avviene solo dopo la determinazione del valore
 - per le **S.r.l.**: dal momento della **ricezione della comunicazione** da parte della società (art. 2473 c.c.)
- Da quel momento, il socio perde lo status di socio e **acquisisce un diritto di credito** verso la società per l'importo della liquidazione

Impatto patrimoniale

Effetto	Descrizione
Riduzione del patrimonio netto	per il valore della quota del socio recedente
Aumento del debito	fino al pagamento della liquidazione
Riduzione della liquidità	al momento dell'effettivo pagamento
Possibile perdita contabile	se il valore di liquidazione è superiore al valore contabile della quota
Rischio di squilibrio patrimoniale	se il recesso riduce il capitale sotto il minimo legale

Iscrizione in bilancio

Elemento	Collocazione	Note
Debiti verso soci per recesso	Passivo, voce D.3 “Debiti verso soci per finanziamenti” (se breve periodo) o D.5 “Altri debiti”	Dipende dalla scadenza
Oneri/proventi da recesso	Conto economico, sezione B14 o A5	Secondo il segno economico
Riduzione del capitale	Patrimonio netto, voci I e II	Va riportata nella nota integrativa

- **Riduzione del patrimonio netto.** Può comportare:
 - necessità di **riduzione formale del capitale sociale**
 - **ricapitalizzazione** per non scendere sotto i minimi legali (art. 2447 c.c. per S.p.A.; art. 2482-bis c.c. per S.r.l.)
- **Possibili rischi:**
 - perdita dell'equilibrio patrimoniale
 - perdita della continuità aziendale se l'esborso è rilevante
 - difficoltà di accesso al credito per peggioramento del leverage.

Nota integrativa (obblighi informativi)

- La società deve **illustrare** nella nota integrativa:
 - il **numero e il valore delle quote** o azioni oggetto di recesso
 - i **criteri utilizzati** per la determinazione del valore di liquidazione;
 - gli **effetti economici e patrimoniali**
 - l'eventuale **nomina di un esperto** indipendente o l'intervento del **Tribunale**
- Il revisore deve **verificare la completezza e coerenza** di tali informazioni

Il revisore **non determina il valore**, piuttosto:

- **Verifica** la correttezza del processo di stima (**metodo coerente e documentato**)
- **Esprime parere sulla congruità** del valore proposto dagli amministratori (art. 2437-ter).
- **Controlla** la corretta iscrizione contabile e l'informativa in **nota integrativa**
- **Verifica** la **continuità** aziendale e mantenimento del **capitale sociale** al di sopra del **livello minimo (ISA ITALIA 570)**

In caso di contestazioni, la relazione del revisore può essere acquisita agli atti giudiziari → serve **rigore metodologico**

Aspetti fiscali

per la Società e il Socio

- Riferimenti normativi:
 - Art. 47, comma 7, TUIR (utili da partecipazione)
 - Art. 67 e 68 TUIR (redditi diversi e plusvalenze)
 - Art. 27 D.P.R. 600/1973 (ritenute)
- Logica fiscale:
 - Il socio che recede **cede o realizza** la propria partecipazione, anche se non c'è un vero e proprio acquirente
 - Fiscalmente, quindi, l'importo ricevuto si considera “**reddito di capitale**” o “**plusvalenza da partecipazione**”, a seconda della natura della partecipazione

- La base imponibile è la **differenza tra il valore di liquidazione e il costo fiscalmente riconosciuto** della partecipazione
- Su tale differenza (capital gain) si applica una **ritenuta a titolo di imposta del 26%**, sia che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate (art. 27 D.P.R. 600/1973)

- In questo caso, il provento è un **ricavo o una plusvalenza d'impresa**:
 - Se la partecipazione è **qualificata PEX** (art. 87 TUIR), la plusvalenza è **parzialmente esente** (95%)
 - Se non è PEX, è interamente imponibile ai fini IRES

Socio società di persone

- In questo caso l'eventuale plusvalenza concorre a formare il **reddito di impresa** come qualsiasi altro componente positivo
- La **tassazione** avviene **per trasparenza** in capo ai soci della società (art. 5 TUIR)

La società che effettua la liquidazione **non può dedurre fiscalmente** la somma corrisposta al socio (fino al valore patrimoniale della partecipazione) in quanto:

- non si tratta di **un costo inerente** (art. 109 TUIR),
- bensì di una **restituzione di capitale** (cioè di patrimonio proprio)

Tuttavia, se il **valore di liquidazione** supera il **valore contabile** della partecipazione del socio al patrimonio netto, può emergere una **perdita civilistica**. Questa perdita:

- **non è automaticamente deducibile,**
- **può esserlo in parte,** se si dimostra una **perdita effettiva di valore del patrimonio** (art. 101, comma 1, TUIR).

Esempio

- Società Alfa S.r.l. ha un capitale di € 100.000 e una riserva di € 50.000
- Un socio con il 30% recede e riceve € 60.000, a fronte di un valore contabile della partecipazione di € 45.000
- Perdita civilistica: € 15.000
- **Deducibilità fiscale: solo se si dimostra** che la liquidazione riflette una **diminuzione reale di valore** del patrimonio aziendale

IVA:

- il recesso **non è un'operazione imponibile ai fini IVA**, in quanto non costituisce una cessione di beni o prestazione di servizi (art. 2 e 3 D.P.R. 633/72)
- È un atto **finanziario e societario**

Registro, bollo e altre imposte indirette:

- L'atto di recesso in sé non è soggetto a imposta di registro
- Se la liquidazione avviene mediante **trasferimento di beni in natura**, si applicano le **imposte indirette ordinarie su quei beni** (es. registro, ipocatastali, IVA se rilevante)

Sintesi effetti fiscali

Soggetto	Effetto fiscale	Note
Socio persona fisica	Reddito di capitale o plusvalenza tassata al 26%	Ritenuta a titolo d'imposta
Socio impresa (PEX)	Plusvalenza parzialmente esente (95%)	Art. 87 TUIR
Società	Importo liquidato non deducibile	Salvo perdita effettiva e documentata
IVA	Non applicabile	Non è cessione di beni/servizi
Imposte indirette	Possibili solo in caso di trasferimento beni	Registro/Ipocatastali/IVA se dovute

Rischi fiscali e punti di attenzione

Rischio	Descrizione
Sovrastima del valore di liquidazione	Potrebbe nascondere una distribuzione occulta di utili, imponibile per il socio e non deducibile per la società
Tempistica errata di deduzione o rilevazione	Il recesso diventa fiscalmente rilevante solo al momento dell'effettiva liquidazione
Valutazione non documentata	In assenza di perizia o criteri oggettivi, l'Agenzia delle Entrate può contestare il valore attribuito
Liquidazione in natura	Va valutata la rilevanza fiscale del bene trasferito (plusvalenze o minusvalenze latenti)

Il revisore deve verificare:

- La **corretta qualificazione fiscale** del recesso (reddito di capitale o plusvalenza)
- La **documentazione del valore di liquidazione** (perizia, criteri, verbali)
- La **coerenza tra valore civilistico e valore fiscale**
- L'**eventuale deducibilità della perdita** solo se motivata da un effettivo decremento patrimoniale
- L'**assenza di finalità elusive** o di distribuzioni dissimulate di utili

Sintesi e conclusione

- **Verbale dell'assemblea o decisione dei soci che genera il recesso**
- **Comunicazione di recesso del socio**
- **Determinazione del valore di liquidazione**
- **Perizia dell'esperto (se presente)**
- **Bilancio post-recesso o situazione patrimoniale aggiornata**

- Il diritto di recesso **non è solo un meccanismo contabile o formale**: è un **pilastro della tutela dei soci** e della fiducia che regge l'intero impianto societario
- Quando un socio decide di uscire, la società non perde solo un capitale, ma mette in gioco la **coerenza tra governance, partecipazione e trasparenza**
- **Per il revisore**, questo significa **vigilare non solo sul numero, ma sulla struttura e sul senso dell'operazione**

C.2.12 – Scioglimento e liquidazione

Cause, procedure, effetti

- Lo scioglimento di una società non è mai soltanto un atto formale. È un momento di **trasformazione profonda**, in cui l'impresa cessa di operare per il perseguimento del proprio oggetto sociale e si prepara a **realizzare e chiudere la propria storia economica**
- L'articolo **2484 del Codice Civile** elenca le cause di scioglimento, e con esso inizia la fase di liquidazione. È importante ricordare che la società **non si estingue immediatamente**, ma **cambia scopo**: da “funzionare” a “liquidarsi”

- “Dal momento dello scioglimento, la società conserva la propria personalità giuridica al solo fine della liquidazione.”
(art. 2484, comma 3, c.c.)
- Per il **revisore legale**, questo è un passaggio cruciale: il principio di **continuità aziendale** non è più scontato, e il giudizio deve considerare la nuova finalità della gestione.
- Il revisore, **in questa fase**, non guarda più al futuro dell'impresa, ma alla correttezza del suo epilogo

Cause di scioglimento

L'art. 2484 c.c. stabilisce sette cause di scioglimento **tipiche**:

- Modalità
semplificate
- **Decorso del termine** di durata stabilito nell'atto costitutivo;
 - **Conseguimento dell'oggetto sociale** o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
 - **Impossibilità di funzionamento** o continuata inattività dell'assemblea;
 - **Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**, salvo ricostituzione;
 - **Deliberazione dell'assemblea**;
 - **Altre cause previste dallo statuto**;
 - **Altri casi previsti dalla legge.**
- In questi casi è necessario che il verbale sia redatto da un notaio

Cause di scioglimento

- L'**organo amministrativo** ha il dovere di **accertare tempestivamente** l'esistenza della causa di scioglimento e di **iscrivere l'evento nel Registro delle imprese** (art. 2485 c.c.).
- Se non lo fa, gli amministratori rispondono **personalmente e solidalmente** dei danni (art. 2485, comma 2, c.c.)
- Il revisore deve **vigilare anche sui tempi**: in materia di scioglimento, **ogni ritardo può diventare responsabilità**

Nomina dei liquidatori

- Una volta verificata la causa di scioglimento, l'assemblea nomina **uno o più liquidatori** (art. 2487 c.c.)
- Essi subentrano agli amministratori e assumono **poteri pieni di gestione**, ma finalizzati esclusivamente al **realizzo dell'attivo** e al **pagamento del passivo**.

Adempimenti principali

- **Inventario iniziale** (art. 2490 c.c.): **fotografia patrimoniale** di partenza, con criteri di valutazione **prudenziali**
- **Gestione conservativa**: non si possono avviare nuove operazioni se non necessarie alla liquidazione
- **Deposito e iscrizione** della nomina dei liquidatori al Registro imprese
- **Eventuale revoca** dello stato di liquidazione, se viene meno la causa e si ripristina la continuità (art. 2487-ter c.c.)

Il principio contabile di riferimento è l'**OIC 5 – Bilanci di liquidazione**. Definisce le regole per redigere:

- il **bilancio iniziale di liquidazione**
- i **bilanci intermedi**
- il **bilancio finale**

previsti dall'art. 2490 c.c.

Principi di redazione

- L'OIC 5 stabilisce i criteri per la **redazione del bilancio di liquidazione** delle società che hanno deliberato lo scioglimento
- Il bilancio di liquidazione si basa su un presupposto completamente diverso da quello del bilancio d'esercizio ordinario: non è più quello della **continuità aziendale (*going concern*)**, ma quello della **cessazione dell'attività** e della **realizzazione dei beni per estinguere i debiti**
- Il principio guida diventa quindi il **valore di realizzo**, non il valore d'uso. In liquidazione non si misura più la capacità dell'impresa di produrre utili, ma la sua **capacità di trasformare i beni in liquidità per pagare i creditori**

Valutazione al valore di realizzo

- Uno dei principi cardine dell'OIC 5 è che **le attività devono essere valutate al valore di realizzo presunto**. Invece di chiedersi “quanto vale questo bene per l’impresa che lo usa?”, ci si chiede “quanto posso ricavarne vendendolo oggi o nel corso della liquidazione?”
- Esempio: **un macchinario** iscritto a bilancio a 100.000 euro, con valore d’uso di 80.000 ma **che può essere venduto solo a 50.000 euro** → nel bilancio di liquidazione **si iscrive a 50.000 euro**
- Questo approccio riflette la perdita della continuità aziendale e l’orientamento alla **liquidità**. **Il valore d’uso guarda al futuro dell’impresa, il valore di realizzo guarda alla sua fine** e ad una equa restituzione di ciò che rimane

Bilanci di liquidazione: struttura e contenuto secondo l'OIC 5

a) Bilancio iniziale di liquidazione

- È redatto dai **liquidatori all'inizio della procedura** (art. 2490, comma 2 c.c.) e rappresenta la situazione patrimoniale alla data di inizio della liquidazione
- Serve a “fotografare” il **punto di partenza: i beni, i debiti e il patrimonio netto**
- È fondamentale perché costituisce la **base di riferimento** per tutte le operazioni successive

b) Bilanci intermedi o annuali

- Devono essere redatti **ogni anno**, come previsto dall'art. 2490 c.c., finché dura la liquidazione
- Servono a **monitorare l'andamento** della procedura e a **fornire trasparenza** verso soci e creditori

c) Bilancio finale di liquidazione

È redatto **al termine della procedura**, quando tutti i beni sono stati realizzati e tutti i debiti pagati, e comprende:

- lo **stato patrimoniale finale**
- il **conto economico** (eventuale)
- il **piano di riparto** tra i soci

La **Nota integrativa** nel bilancio di liquidazione mantiene la **funzione informativa**, ma con contenuti diversi rispetto a quella ordinaria. Deve spiegare:

- i **criteri di valutazione** adottati (in particolare come si è determinato il valore di realizzo)
- le **principali variazioni** intervenute nei valori patrimoniali
- lo **stato delle operazioni di liquidazione**
- eventuali **passività potenziali o contenziosi** in corso
- **ogni altra informazione utile** per consentire ai soci e ai revisori di comprendere la situazione economico-finanziaria residua

Relazione dei liquidatori

- I liquidatori redigono una relazione che **accompagna il bilancio** (art. 2490 c.c.), illustrando:
 - le **operazioni compiute** durante la liquidazione
 - lo **stato delle attività** non ancora completate
 - i **criteri seguiti per le valutazioni e per la realizzazione** dei beni
- Deve spiegare le **ragioni delle scelte fatte** e il **criterio di riparto** del residuo attivo. È un documento che assume un valore anche **etico e trasparente**, in quanto chiude il mandato dei liquidatori
- Il revisore, in questa fase, deve verificare la **correttezza delle valutazioni** e la **congruità delle informazioni** fornite, con particolare attenzione alla tutela dei creditori

Il revisore nella fase di liquidazione

Principi di riferimento e
Procedure da effettuare

Compiti e principi di riferimento

- Il **revisore legale** mantiene il proprio incarico fino all'approvazione del **bilancio finale di liquidazione**
- Il suo compito diventa particolarmente delicato perché deve garantire **trasparenza, correttezza e coerenza** delle valutazioni

ISA Italia rilevanti

- **ISA 560 – Eventi successivi:** controllare fatti che incidono sui valori di liquidazione
- **ISA 570 – Continuità aziendale:** valutare la corretta rappresentazione del venir meno della *going concern*
- **ISA 700 – Relazione di revisione:** adeguare la forma e il contenuto del giudizio

Attività da svolgere

- **Esaminare i criteri di valutazione** (valori di realizzo, stime di crediti e magazzino)
- **Verificare la correttezza dei debiti residui e la priorità dei pagamenti**
- **Analizzare la relazione dei liquidatori per coerenza con i dati contabili**
- **Accertare la corretta destinazione del residuo attivo ai soci**

Esempio pratico

- Se il revisore riscontra **crediti verso clienti** ormai **prescritti**, deve richiedere ai liquidatori la loro **svalutazione integrale** per evitare una rappresentazione fuorviante del patrimoni
- Nel **bilancio finale** non c'è spazio per le ipotesi: solo per la **verità contabile**

Chiusura e cancellazione

Adempimenti finali e
responsabilità residue

Chiusura e cancellazione

- Approvazione del bilancio finale e piano di riparto
- Deposito al Registro delle imprese e **cancellazione** (art. 2495 c.c.)
- Effetti estintivi e responsabilità residua di soci e liquidatori
- Impatti sulla **responsabilità professionale del revisore**:
attenzione agli **eventi successivi alla chiusura**, ai rischi di **estinzione apparente** e ai **contenziosi pendenti**

Chiusura e cancellazione

- La **cancellazione della società dal Registro delle imprese** segna la fine giuridica della sua esistenza (art. 2495 c.c.). Da quel momento:
 - la società è **estinta**
 - i **creditori insoddisfatti** possono agire solo verso **soci e liquidatori**, nei limiti delle somme riscosse o delle colpe commesse
- **Esempio:** società cancellata con **debiti fiscali residui**. l'Agenzia delle Entrate potrà rivalersi sui soci (se hanno percepito denaro) e sui liquidatori (se hanno agito con colpa)
- La liquidazione non lava via le responsabilità: le mette in luce

Chiusura e cancellazione

- Per il **revisore**, questa è la fase conclusiva: deve **verificare che tutti gli obblighi siano stati assolti** e che il **bilancio finale** rifletta la chiusura effettiva dei conti
- Un **giudizio chiaro, documentato e coerente** rappresenta l'ultima **garanzia di correttezza** dell'intero percorso

Dipendenti, collaboratori, fornitori

Cosa accade ai contratti e alle persone
durante lo scioglimento e la liquidazione

- Quando una società entra in **fase di liquidazione**, non significa che “cessa di esistere” immediatamente. Come stabilisce l’art. **2484 c.c.**, lo *scioglimento* determina **l’inizio della liquidazione**, non la sua fine
- Fino alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, la società **mantiene la propria personalità giuridica**, ma cambia finalità: non più produrre reddito, ma **realizzare i beni e soddisfare i creditori**
- In questo contesto — le persone, i dipendenti e i collaboratori — vivono **conseguenze diverse** a seconda delle fasi

- Con l'apertura della liquidazione, **i rapporti di lavoro non si estinguono automaticamente**. La società continua ad essere il datore di lavoro finché i rapporti non vengono formalmente chiusi
- I liquidatori possono **proseguire temporaneamente** l'attività se necessario per completare commesse o vendere beni (art. 2487-bis c.c.)
- Durante questo periodo, i dipendenti **possono continuare a lavorare**, anche se con prospettiva di cessazione

- Quando i liquidatori ritengono che l'attività non sia più utile o sostenibile, procedono al **recesso per giustificato motivo oggettivo**, dovuto alla cessazione dell'attività aziendale
- i dipendenti hanno diritto al **preavviso o all'indennità sostitutiva** (art. 2118 c.c.) e maturano **TFR**, ferie residue e altri istituti economici come in un normale licenziamento
- Se l'impresa è in crisi e non ha risorse sufficienti può accedere agli strumenti di **integrazione salariale** o, in ultima istanza, interviene il **Fondo di Garanzia INPS** per il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni

(fornitori, locazioni, leasing, appalti)

Il principio generale è che la liquidazione **non interrompe automaticamente i contratti in essere**. I liquidatori hanno la facoltà di:

- **proseguirli**, se servono per realizzare i beni o concludere operazioni in corso
- **recedere**, se non più utili o economicamente vantaggiosi

(fornitori, locazioni, leasing, appalti)

L'OIC 5 richiede che i **debiti derivanti da contratti pendenti** siano valutati in base al **costo necessario per l'estinzione o il recesso**. Per esempio:

- un contratto di locazione può essere mantenuto fino alla vendita dell'immobile
- un leasing può essere risolto o ceduto
- un appalto può essere completato se serve a incassare il credito residuo

- **I contratti con collaboratori professionali o co.co.co non si estinguono automaticamente**, possono proseguire se funzionali alla liquidazione (valgono le regole degli altri contratti)
- Con la nomina dei **liquidatori** gli amministratori **cessano dalle loro funzioni** (art. 2487-bis c.c.), salvo che non siano nominati liquidatori stessi
- **l'assemblea resta, ma con poteri limitati** (approva i bilanci di liquidazione, il piano di riparto e la chiusura)
- il **collegio sindacale** e/o il **revisore legale** mantengono le proprie funzioni di controllo **fino alla cancellazione della società**

- La liquidazione, più che un fatto contabile, è un evento **organizzativo e psicologico**. I dipendenti vivono un **clima di incertezza**, i collaboratori perdono riferimenti, e i liquidatori si trovano a gestire un'eredità fatta di persone, non solo di numeri
- Dal punto di vista del revisore, è importante verificare che:
 - il liquidatore **comunichi tempestivamente** ai dipendenti e ai sindacati le decisioni assunte
 - le **indennità di fine rapporto** siano correttamente contabilizzate e coperte
 - eventuali **passività potenziali** (contenziosi o cause di lavoro) siano rappresentate nel bilancio di liquidazione e spiegate in nota integrativa

Altre cause di scioglimento e liquidazione

1. Scelta consapevole e voluta
2. Condizioni negative, mercati insufficienti

1. Scelta e volontà imprenditoriale

- Scioglimento e liquidazione possono avvenire anche per **scelta consapevole**: un imprenditore può decidere di «chiudere» perché si è «stufato» del lavoro
- Deve però essere distinta la **causa giuridica** dello scioglimento **da quella motivazionale** o umana

- Tra le cause di scioglimento indicate nell'art. 2484 c.c. troviamo, al n. 5, la «**deliberazione dell'assemblea**»
- Se ne deduce che **l'imprenditore o i soci possono deliberare volontariamente lo scioglimento**, anche se la società è sana, **semplicemente perché non desiderano più proseguire l'attività**

Dietro la formula legale “deliberazione dell’assemblea” si nasconde spesso un fatto molto umano: l’imprenditore si è **stancato**, ha **perso motivazione**, o non si riconosce più nel progetto. Non è raro, anzi. Molte liquidazioni **volontarie** avvengono per:

- **esaurimento personale** dopo anni di gestione
- **assenza di ricambio generazionale**
- **mutamento del mercato** che rende l’attività non più gratificante
- oppure semplicemente per **desiderio di cambiare vita**

- Quando lo scioglimento è **volontario**, la società:
 - **delibera lo scioglimento in assemblea straordinaria** (con le maggioranze previste per le modifiche statutarie)
 - **nomina** uno o più **liquidatori**
 - **iscrive** la delibera nel **Registro delle Imprese**
- Da quel momento, **inizia la fase di liquidazione** vera e propria (art. 2487 c.c.). La società può essere perfettamente solvibile, con i conti in ordine e nessuna crisi, ma decide ugualmente di **trasformare i propri beni in denaro** per restituirlo ai soci
- *Ci sono liquidazioni che non nascono da una crisi d'impresa, ma da una crisi d'anima. E a volte, sciogliere una società è il modo più onesto per ricominciare*

2. Condizioni negative, mercati insufficienti

- La cronaca ci offre alcuni esempi di difficoltà e «chiusure» in vari settori produttivi
- A livello globale si sono verificati **diversi casi** in cui produttori automobilistici o di veicoli elettrici sono stati **fortemente colpiti da carenze di componenti** chiave (batterie, magneti, chip), **anche se non sempre si è trattato di una cessazione totale dell'attività** dovuta esclusivamente a quel motivo
- In Italia si sono verificati casi in cui aziende hanno dovuto chiudere o ridimensionarsi fortemente **per via del mutato sbocco di mercato o della perdita di competitività rispetto a concorrenti esteri**

Esempi rilevanti a livello globale

- General Motors (USA)
 - A causa di una **carenza di celle batterie Ultium**, GM ha dovuto **sospendere la produzione** di alcuni veicoli elettrici commerciali. **Non è stata una chiusura della società, ma una battuta d'arresto operativa** diretta della supply chain batterie.
- Lucid Motors (USA)
 - Ha dichiarato che una **carenza di magneti dalla Cina** ha quasi **fermato la produzione** del suo modello "Gravity". Di nuovo, non uno scioglimento per legge o causa statutaria, ma un **blocco potenzialmente grave per la continuità operativa**

Esempi rilevanti a livello globale

- NIO (Cina)
 - Uno stabilimento ha cessato temporaneamente le attività per **carezza di semiconduttori**. Anche qui, **più un'interruzione operativa che una liquidazione completa**
- Jaguar Land Rover (UK)
 - La **produzione** del SUV elettrico I-Pace è stata **sospesa** per una settimana a causa della **mancaza di batterie** fornite da LG Chem. Un **episodio riconosciuto di come la mancaza di componenti critici impedisca la produzione** anche di modelli premium

- Questi casi mostrano che **una carenza di componenti critici** può comportare **forti impatti operativi**, ma **non necessariamente porta** in via automatica **allo scioglimento** della società
- Per essere causa dello scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c. (“sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale”), servirebbe che quell’**incapacità operativa** diventi **irreversibile**, e che la società decida di sciogliersi ufficialmente.

Esempi di aziende italiane

Fulgar S.p.A. (Mantovano, tessile)

- L'azienda, con circa 370 dipendenti, segnala che la difficoltà nasce dalla **concorrenza “a prezzi stracciati”** proveniente dalla Cina e da altri Paesi a basso costo del lavoro
- *“Produciamo tessuti e la gente compra sempre meno. E poi i cinesi: coi loro prezzi non possiamo essere competitivi.”*
- Questo scenario mostra come lo **sbocco di mercato** (domanda interna ed estera per tessuti) sia **mutato**, rendendo l'**attività meno sostenibile**

Kemet Electronics Italia S.p.A. (Sasso Marconi, componentistica per automotive)

- L'azienda è colpita dalla **congiuntura negativa del settore automotive**, che costituisce il suo sbocco principale
- *“Kemet Electronics Italia ... è fortemente legata al settore dell'automotive, e ne sta subendo la crisi.”*
- Anche qui, lo **sbocco di mercato** (commesse automotive) si è **ridotto**, con **effetti drammatici sull'attività**

Osservazioni da questi casi

- Il **mutato sbocco di mercato** — meno domanda, più concorrenza estera, prezzi più bassi — può rendere un'impresa **non più sostenibile** sul piano economico
- Anche se la causa non è **esattamente** la “sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale” ai sensi dell’art. 2484 c.c., l’esempio è molto utile per capire come **un settore cambiato può preludere a scioglimento o liquidazione**

Considerazioni conclusive

- Ogni impresa ha un inizio, una vita e una fine.
Se i conti finali tornano, è perché c'è stato **rispetto per la legge, per la fiducia, per le persone**
- Per il **revisore**, invece, la liquidazione non è la fine, ma la **verifica più autentica della trasparenza e della responsabilità**. È il momento in cui i numeri raccontano se la gestione ha lasciato ordine o confusione, fiducia o vuoto.
- Ed è lì che si **misura il valore di un controllo fatto bene**